

Delibera n. 9/2007/par - Parere sui criteri cui devono attenersi i Comuni nella riscossione dell'ICI (art. 52, comma 5 d.lgs. n.446/1997)

Deliberazione n. 9/2007



**Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria**

NELL'ADUNANZA DEL 9 Marzo 2007

composta dai magistrati:

- - Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- - Cons. Giuseppe GINESTRA	Componente
- - Cons. Luigi CONDEMI	Componente
- - Cons. Vittorio CIRO' CANDIANO, relatore	Componente
- - Primo ref. Anna BOMBINO	Componente
- - Primo ref. Quirino LORELLI	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTE le note n. 640 del 23.01.2007 e n. 254 del 24.01.2007, con le quali rispettivamente i Comuni di Tiriolo (CZ) e Jacurso (CZ) hanno inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prott. n. 245 del 30.01.2007 e n. 207 del 25.01.2007;

VISTA l'ordinanza n. 6 dell'8.03.2007, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano.

RITENUTO IN FATTO

I Comuni di Tiriolo e Jacurso hanno avanzato a questa Sezione, richiesta di parere al fine di conoscere se a seguito dell'abrogazione della lett. n) del comma 1, dell'art. 59 del d.lgs 15.12.1997, n° 446 – per effetto dell'art. 1, comma 175, della legge 27.12.2006, n° 296 (legge finanziaria 2007) – i comuni possono comunque continuare, sia pure previa apposita previsione regolamentare, a riscuotere l'ICI (Imposta comunale sugli immobili) con versamento, da parte del contribuente, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o su quello direttamente aperto presso la Tesoreria medesima, ovvero con pagamento tramite sistema bancario. I nominati comuni ritengono che ciò sia sostanzialmente possibile in presenza dell'art. 52 dello stesso d.lgs n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale di province e comuni in materia di entrate, anche tributarie, e dell'art. 36, comma 1, della legge 23.12.2000, n° 388 (legge finanziaria 2001) che mira in generale a velocizzare la fase di versamento delle entrate tributarie per regioni ed enti locali.

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito.

Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo "*ulteriori forme di collaborazione*" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, "*nonché pareri in materia di contabilità pubblica*", aggiungendo che "*analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane*".

La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il

quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l'uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l'attinenza alla materia della contabilità pubblica.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d'altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall'organo rappresentativo dell'ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale).

Nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell'attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art.50 della legge 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella "*materia della contabilità pubblica*". Nell'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

Nel caso in esame, poiché la richiesta di parere riguarda una questione di carattere

generale incentrata nell'interpretazione di norme di legge, aventi, tra l'altro, riflessi sul piano contabile e finanziario, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel merito della questione prospettata va preliminarmente rilevato che l'art. 59 del d.lgs 15.12.1997, n° 446, stabilisce e precisa i limiti entro cui i Comuni possono esercitare la potestà regolamentare, prevista dall'art. 52 dello stesso decreto, in materia di ICI (Imposta comunale sugli immobili).

L'art. 36 della legge 23.12.2000, n° 388 (legge finanziaria 2001) - anche in linea con quanto stabiliva l'art. 59, comma 1, lett. n), del citato d.lgs n.446/1997 - ha poi introdotto disposizioni per velocizzare le modalità di riscossione dei tributi in generale da parte di regioni ed enti locali, ivi compresa l'ICI.

Successivamente con l'art. 1, comma 175, della legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria 2007), abrogando le lett. l) ed n) del comma 1, dell'art. 59 del d.lgs n. 446/1997, il legislatore ha voluto ridimensionare la potestà regolamentare dei comuni in materia di riscossione e versamento dell'ICI, probabilmente per razionalizzare il sistema su base unitaria, oltre che per un più efficace controllo.

Conseguentemente abrogata la lett. n) del comma 1, dell'art.59 del d.lgs n° 446/1997, ai comuni rimane l'unica via ora possibile prevista dall'art. 52 dello stesso decreto, che al comma 5 stabilisce in maniera precisa i criteri, cui devono attenersi i regolamenti comunali, in materia di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate e quindi anche dell'ICI. Con ciò escludendo la possibilità per i comuni di continuare a riscuotere e versare l'ICI su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o su quello direttamente aperto presso la Tesoreria medesima, nonché con pagamento tramite sistema bancario.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Tiriolo (CZ) e al Sindaco del Comune di Jacurso (CZ).

Così deliberato in Catanzaro, nell'adunanza del 9 marzo 2007.

Il Consigliere Relatore

dott. Vittorio Cirò Candiano

Il Presidente

dott. Silvio Aulisi

Depositata in segreteria il 09/03/2007
Il Direttore della segreteria
dott. Antonio LEONE